

L'accesso agli argini

La trattazione del tema presuppone la puntualizzazione -sempre di carattere storico giuridico- della nozione di *argine*.

Come noto l'intera legislazione in tema di acque si rifà -e spesso sostanzialmente ripete nel merito e non di rado anche nella stessa terminologia- a regole e disposizioni del diritto romano.

1. Nel diritto romano la distinzione fondamentale era tra *flumen*, il corso d'acqua di maggior mole, e il *rivus*; il primo era generalmente pubblico (ora lo si definirebbe demanio); il secondo per lo più di proprietà privata. In ogni caso *pubblico* (demaniale) era solo il fluente, l'acqua, non l'alveo e/o le rive, considerate di ragione privata, tanto che -prima della radicale riforma introdotta dalle due "leggi Galli" del 1994, n. 36 e 37- in caso di abbandono dell'alveo, anche del *flumen*, la relativa superficie veniva attribuita ai proprietari dei fondi latitanti (originari articoli 942 e 945 del codice). Altrettanto -ed ovviamente *a fortiori*- avveniva per le arginature. Nel *Lexicon* del Forcellini viene diffusamente analizzata la terminologia anche tecnica dei Giuristi romani sulla nozione di *ager*, il campo, e di *agger* il rilevato (argine) a difesa del campo dalle acque.

Nel diritto intermedio l'attenzione s'appuntò per secoli solo sulla derivazione delle acque -pubbliche o private che fossero- attraverso fondi altrui per il loro uso sia industriale (per ricavo di forza motrice) che -e ben più spesso- per irrigazione. Straordinario sviluppo e generalizzata applicazione (dapprima in Lombardia ad opera degli Sforza) ebbero i principi romanistici sulla *servitus aquae ductus*, l'attraversamento di fondi altrui con canali di derivazione, sia per le opere di presa (ferma la libertà di prelievo dell'acqua considerata *res communis omnium* a prelevabilità sostanzialmente libera), sia per i canali di adduzione.

2. L'ordinamento giuridico che al tema delle acque ha dedicato la maggior attenzione e cura fu senza dubbio quello della Repubblica Serenissima, tanto che si può ben dire che, dell'attuale loro regime, quel che non è di derivazione romana è certamente di derivazione veneziana (leggi Galli evidentemente a parte). Venezia fu il primo Stato al mondo ad introdurre nell'ordinamento la nozione giuridica dell'uso pubblico dell'acqua come risorsa della collettività, con la celebre legge (*parte*) del 1505 d'istituzione del *Provveditorato ai beni Inculti* (fotocopia), ben considerabile il primo "dicastero" della storia, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, considerati endiadi inscindibile.

Ma è sul modo di legiferare che va posta qualche attenzione: contrariamente a quanto avviene ora, il legislatore della Repubblica si preoccupava -nei famosi proemi- di enunciare la concreta finalità perseguita e di disciplinarla, rifuggendo dall'enunciazione di principi che tanta confusione interpretativa ora generano.

A due punti pare sufficiente accennare: **(a)** l'argine dei fiumi era in assoluto pubblico; con una prima legge del 1501 (fotocopia) venne punito con la severità dell'epoca (taglio della mano destra, asporto d'un occhio e confisca del fondo per la cui utilità il taglio veniva effettuato) limitatamente all'argine della Brenta; disposizione poi estesa ad altri fiumi con legge del 1530, e resa generale con la legge 1568 (fotocopia); **(b)** la dichiarazione implicita della natura pubblica dell'acqua, indotta -la natura- non tanto dalla qualità della fonte quanto dall'utilità che potesse derivarne; se poteva essere utile "a terzi" era -in forza della legge del 1555- pubblica e l'uso doveva esserne autorizzato dall'Autorità: poteva essere il Comune -Villa- per le piccole derivazioni; il Provveditorato ai Beni Inculti per quelle appena più rilevanti.

3. Nel regime attuale la materia sostanzialmente continua ad essere è regolata sulla base dell'impostazione romanistica: sulla distinzione tra *fiumi*, identificati -a parte le classificazioni formali più o meno complete- in ragione della portata, e *rii*, i corsi d'acqua minori, indipendentemente dal regime, stabile o torrentizio.

La materia delle acque pubbliche è ancora (fortunatamente) regolata da due fonti normative assai risalenti: per le *opere idrauliche*, di regimazione dei corsi d'acqua, il RD 25 luglio 1904 n. 523, il *TU delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*; per l'uso privato delle acque pubbliche il RD 11 dicembre 1933 n. 1775, in *TU delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici*.

Del primo che qui direttamente interessa l'art. 96 (capo VI, *Polizia delle acque pubbliche*) riguarda "le acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese", proibendo (lett. f) "piantagioni di alberi siepi, le fabbriche, gli scavi, i sommovimenti del terreno a distanza dal piede dell'argine minore di metri quattro per le piantagioni e sommovimenti del terreno, di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi".

Il riferimento della legge del 1904 (solo) alle acque pubbliche con una disposizione così chiara e perentoria lascia "fuori" quelle private -allora molto diffuse e con regime giuridico molto diverso da quello delle acque pubbliche- e la relativa disciplina di argini, sponde e difese, creando non pochi problemi interpretativi e sistematici della prima "legge Galli" n. 36 del 1994, che dichiara pubbliche tutte le acque, sia superficiali che sotterranee (per gli argini interessano ovviamente solo le superficiali).

3.1 - Nella legislazione regionale non si rinvenivano particolari disposizioni in tema di regime degli argini: la LR 11/2001, attuativa della delega statale del D. L.vo 112/1998, alla sez. VI (artt. 78-87), tratta delle acque, sempre considerate solo come fluente, assorbendo la disciplina delle arginature in quella dell'acqua "servita"; ancor più sconcertante la successiva L.r. 52 del 1980 che, regolando "interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d'acqua di competenza regionale", si rifà -per incredibile che possa apparire- alla classificazione delle "opere idrauliche" contenuta nella legge statale del 1904, che le disciplina -distinguendole in cinque categorie "secondo gli interessi ai quali provvedono", recita l'art. 3- agli articoli da 4 a 17, prevedendo per le acque non pubbliche l'intervento dei consorzi (articoli da 18 a 31), in ciò riprendendo un'istituzione tipicamente veneziana (allora denominati *retratti*, ma erano l'istessissima cosa), sulla quale la legislazione della Serenissima è stata non solo antesignana in assoluto, ma ha introdotto principi poi universalmente trasmigrati in pressoché tutti gli ordinamenti, costituendo l'asse portante della disciplina regolatrice della materia nel codice civile del 1942 tuttora vigente (articoli da 909 a 921).

3.2 - Nel codice civile vengono regolate le acque "private", intese come non-pubbliche, ancora con regime romano-veneziano, sempre come servitù prediale *acquae ductus*: il diritto di attraversamento di fondi altrui con opere sia di presa che di adduzione-inalveazione (la rogge irrigue); il diritto d'uso delle acque, sia a monte (con la sottensione, per le acque pubbliche regolata dal TU sulle acque n. 1775 del 1933), che a valle; ponendo il principio fondamentale di materia, all'art. 917, della solidarietà tra tutti i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle arginature attraverso i consorzi, sia volontari (918) che coattivi (921).

3.3 - In tema di consorzi va segnalato il RD n. 215 ancora del 1933 sulla bonifica integrale, che ha introdotto il consorzio di miglioramento fondiario (altra versione del *retrato* veneziano), poi ripreso dall'art. 863 del codice. La legislazione regionale in materia è stata notevolmente ondivaga: dopo una prima legge n. 3 del 1976, se n'è avuta una riformulazione organica con la legge di materia in agricoltura, n. 88 del 1980, modificata dalla L. r. 15 del 1989, con la soppressione del consorzio di miglioramento fondiario -in cui era ancora marcata la componente privatistica-artificiosamente assemblato nel consorzio di bonifica, diventato ente regionale strumentale, titolare di funzione pubblica.

Le arginature dei corsi d'acqua dei Consorzi di Bonifica veneti sono da classificare opere idrauliche di V categoria sulla base della legge del 1904 (un tempo ad ogni effetto private), che sono, ai sensi dell'art. 10, "quelle che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni d'un corso d'acqua e contro le frane". Come tali sono titolari della relativa demanialità e le loro strutture -argini compresi- seguono il regime proprio dei beni demaniali, assoggettati -per quanto attiene all'aspetto fruitorio- alla diretta fruizione pubblica, salvo particolari esigenze della demanialità, che la possa limitare; un regime sostanzialmente analogo a quello del demanio marittimo, ora, per quello balneare, in gestione dei Comuni.

3.4 - A tal punto, affermata in linea teorica astratta la possibilità dell'esistenza di argini privati a difesa di acque non pubbliche -categoria limitata agli scoli di sgrondo delle acque meteoriche dai fondi prima della loro confluenza in acque consortili demaniali- diventa acuto il problema del coordinamento delle disposizioni del codice civile con i principi della legge Galli n. 37, anche sul rilievo che essa, pur avendo sostituito numerosi articoli del codice (945-947) per armonizzarne le disposizioni ai nuovi principi sulla pubblicità generale delle acque, non ha toccato quelli relativi alle arginature impostati sulla natura privata dell'acqua "servita", regolati da norme tipicamente privatistiche, tra cui rilevanti gli articoli da 917 a 921 del codice.

Escluso che attraverso tale tramite -sostanzialmente omissivo del coordinamento tra la seconda "legge Galli" e il codice- si possa far rinascere il principio romanistico della pubblicità solo del fluente e non dell'alveo-argine -principio abbandonato dalla legislazione veneziana alla quale s'adequa, sul punto pedissequamente, quella italiana quanto meno del 1942- non si potrebbe negare la possibilità di argini privati di corsi d'acqua (ancora) privati.

Per quanto di limitato interesse pratico -ma non è detto che non sia attraente la pesca in uno scolo fondiario, che nulla vieta che possa essere di dimensioni ragguardevoli- tali argini seguono il regime dei beni privati. Come tali può esserne interdetto l'accesso mediante recinzione ai sensi dell'art. 841 del codice; mentre e per converso, la non recinzione del fondo (argine) ne rende libero l'accesso anche a terzi, secondo le norme generali sulla caccia e sulla pesca, col diritto del pescatore di far proprio il pesce pescato a titolo di occupazione, ai sensi dell'art. 923 sempre del codice.

Tutto questo nulla ha ovviamente a che vedere con eventuali specifiche limitazioni del diritto di pesca, debitamente "tabellate"; materia regolata dalla legislazione speciale sulla pesca.

Riferimenti bibliografici (dello stesso Autore)

a) per gli aspetti storici: *La tutela dell'ambiente nell'ordinamento della Serenissima*, Venezia, Corbo & Fiore – Arpav, 2006.

La mal'aria - ecologia ambientale nell'ordinamento della Serenissima, Venezia, Corbo & Fiore – Arpav, 2008.

b) per gli aspetti sistematici, le voci: *Terre incolte* (pp. 915-924); *Gli Enti regionali di sviluppo* (pp. 925-932); *Bonifiche* (pp. 933-940), in **AA.VV.**, *La legislazione regionale*, Padova, CEDAM – Giunta Regionale, 1991.

In Materia di romper Arzeri .

1501. 8. Novembre . In Consiglio di Dieci . Cum Additione .

EL sono alcuni , i quali proposto ogni Publico rispetto invigilando fo-
lum al bene suo particular si fanno lecito romper , e spianar , e ta-
gliar gli Arzeri del novo Alveo della Brenta con ruina de quelli , & dan-
no della Signoria Nostra , al qual inconveniente essendo necessario prove-
der , accioche de cœtero cadauno , (& sit qui vellit) habbia causa di ab-
sentarfi di commetter mancamento id circo .

L' Anderà Parte , che per auctorità di questo Consiglio sia preso , & così
far publicar si debbi , si qui , come à Padova , come sù la Piazza de Pie-
ve , & altrove dove sarà necessario , che se alcuna persona de cœtero have-
rà ardimento de romper , spianar , bassar , over tagliar , seu far romper ,
spianar , bassar i detti Arzeri Nostri in alcuna parte per alcuno suo par-
ticular comodo , overo per qualunque altra cason , s' intendi immediate
esser incorso , & ipso facto sia in irremissibil pena d' essergli tagliata la man
destra , & cavato un' occhio , & confiscà quella Possession , per beneficio ,
ò commodità della quale fusse devenuto alla contrafattion predetta , essen-
do tutta volta conscio , consentiente , over mandante il Patron d' essa Pos-
sessione , alla qual pena istessa incorrano quelli , che metterò man à tal
incision , overo esplanation , seu abbassation di Arzeri predetti in alcuna
parte de quelli , & accioche se possi venir in luce , & verità de quelli , che
presumesse contrafar nelle cose predette sia preso , & così etiam publicar
si debbi , che chi de cœtero aceuserà , ò manifesterà alli Capi di questo
Consiglio i Mandatori , overo Incifori , Esplanatori , over altrimenti con-
trafacienti nelle cose predette , si che per la sua accusa s' habbi la verità ,
habbia Libre Mille de Piccoli de Beni dell' Aceusato , il qual se non have-
se da pagar sian pagati de i Danari della Signoria Nostra , & sia tenuto
esso denontante di credenza .

che

1556. Die 10. Octobris. In Rogatis. 3

SI attroua nel Territorio Nostro di Padoua, Vicenza, & Verona, nel Distretto di Asolo, e nel Polesene Nostro di Rouigo, & in Istria molti luoghi Inculti, li quali quando si potessero adacquare, efficar, & irrigar si riduriano à buona Cultura, di modo, che si caueria assai quantità di Biaue. Il che quanto beneficio sia per apportar à questa Città, & alli Sudditi nostri, ogn'vno lo può conoscere per prudentia sua, onde essendo al proposito prouedere, che detti luoghi siano ridotti à Coltura.

L' Anderà Parte, che di presente per Scrutinio di questo Consoglio siano eletti tre honoreuoli Gentil'huomini nostri del corpo di esso, possendo esser tolti di ogni luogo, & Officio, etiam continuo, eccetto quelli del Collegio Nostro con titolo de Proueditori sopra i luoghi Inculti, & star debbino in esso Officio anno vno continuo, non possendo alcuno di loro esser eletto per detto tempo in alcun altro Carico, che si farà per questo Consoglio, nè possino reffudar sotto pena de Ducati cinquecento per cadauno, da essergli tolta immediatamente da cadaun delli Auogadori nostri di Commun, e del Collegio nostro senza altro Consoglio. Debbono immediate, che faranno stati eletti veder l'Informationi, disegni, & altre constitutioni fatte far hora da inzegneri, & altri in detta materia sopra li luoghi prefati, & parendogli con quelle di venir à questo Consoglio con le opinioni loro senza altrimenti conferirsi sopra il luogo, lo possino, e lo debbano fare intermine de giorni venti, sotto la pena sopra scritta, & metter, così vniti, come separati quelle parte, che pareranno loro utili, e necessarie.

Quando veramente paresse loro à proposito, & necessario trouarsi prima sopra li detti luoghi con inzegneri, & altri, debbino farlo, e conferirsi in termine di giorni quindici, sotto la medesima pena, come quell' Inzegneri Bresciani, che s'attrouano de qui, & altri, che parerà al Collegio nostro, per vedere quelli luoghi, che si possono adacquare, efficare, irrigare, & ridur à cultura, possendo principiar doue che parerà loro. Essendo sotto l'istessa pena da essergli tolta, vt supra tenuti doppo, che haueranno veduto, & ben considerato il tutto venir à questo Consoglio giorni quindici dopò il ritorno loro in questa Città con li disegni, depositione de inzegneri da esser per loro fatte in scrittura separato l'vno dall'altro, & altre instructioni necessarie, & proponer vniti, o separati le opinioni loro, acciò che si possi far in tal materia quella deliberatione, che sarà giudicata opportuna, & necessaria, Et debbano quanto più presto parerà loro oportuno conferirsi in Istria à veder quelli luoghi inculti, & inhabitanti del Contado di Puola, & altri luoghi di essa Istria, & ritornati in questa Città debbino arricordar à questo Consoglio il modo di farli habitar, & ridur à Cultura, potendo circa ciò metter quella parte, che pareranno loro à proposito. Habbino per sue spese, e de quelli Ministri, che condurranno seco, à tale effetto de Denari della Sig. Nost. Ducati dodeci al giorno, oltre il Salario delli detti Inzegneri, & altri Ministri, che haueranno con sè, delli quali non siano tenuti à mostrar conto alcuno.